

**Scheda 11 - Fiscalità e dogane****Procedura di infrazione n. 2003/2246 - ex art. 258 del TFUE**

“Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell’Economia e Finanze; Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 30 e 110 TFUE, concernenti il divieto per ogni Stato membro UE di applicare, sui prodotti provenienti da altri Stati membri, misure tali da penalizzare lo stesso prodotto estero a vantaggio di quello nazionale. Nell’ambito di tali misure rientrano quelle relative alla previsione di dazi doganali (art. 30 TFUE) ovvero quelle che colpiscono il prodotto estero con altre forme di imposizioni, comunque più gravose di quelle applicate ai prodotti interni similari (art. 110). La Commissione ritiene incompatibile, con tali principi, il sistema normativo italiano sull’energia elettrica come risulta, dopo l’abbandono del nucleare (referendum del 1987), dal combinato disposto delle norme del Decreto Legislativo 79/1999, del Decreto 26/1/2000, della Legge n. 83/2003 e della Deliberazione 29/12/2007 dell’AEEG. Tali disposizioni definiscono un sistema fiscale, in base al quale gli utenti finali di energia elettrica sopportano un prelievo in forma di “sovrapprezzo” e articolato in “componenti tariffarie” (A2; A3 e A5), gravante in ugual misura sia l’energia prodotta da imprese italiane sia quella importata dagli altri Stati membri. Tale “sovrapprezzo”, transitando presso la “Cassa conguaglio per il settore elettrico”, viene da tale ente versato ad imprese italiane produttrici di energia elettrica, al fine di compensarle dei costi da queste affrontati per la dismissione degli impianti nucleari (componente tariffaria A2), per l’incentivazione di produzione di energia da fonti rinnovabili (componente A3) e per la promozione dell’attività di ricerca relativa al sistema elettrico (componente A5). La Commissione ritiene che, nonostante l’entità del prelievo sia uguale sia per il prodotto domestico che per quello estero, la circostanza per cui lo stesso venga riversato dall’Amministrazione alle imprese italiane e non a quelle estere costituisce, per le prime, una forma di rimborso dell’imposta stessa. Tale rimborso viene giustificato, dall’Italia, con l’esigenza di coprire i costi che le industrie domestiche sopporterebbero per la produzione di energia “verde”. A prescindere da tale giustificante, la Commissione obietta che rimarrebbe ferma la circostanza per cui le imprese italiane verrebbero poste in condizioni di vantaggio rispetto a quelle estere operanti sullo stesso mercato, in quanto, attraverso l’abbattimento dei costi di produzione determinato dal rimborso effettivo dell’elemento di costo rappresentato dal sovrapprezzo, le stesse imprese domestiche potrebbero applicare un prezzo più conveniente di quello praticato dagli operatori comunitari, godendo dunque di un vantaggio concorrenziale rispetto a questi ultimi.

**Stato della Procedura**

Il 28/1/2010 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha elaborato una difesa della posizione italiana, con nota 13700 del 4/6/10 inviata alla Presidenza del Consiglio (Dipartimento per le Politiche Comunitarie).

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rileva un onere finanziario diretto a carico del bilancio dello Stato.

PAGINA BIANCA

## Giustizia

PROCEDURE INFRAZIONE GIUSTIZIA				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/4147	Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2009/2230	Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati	SC C-379/10	Sì	Stadio invariato

**Scheda 1 – Giustizia**

**Procedura di infrazione n. 2011/4147** – ex art. 258 del TFUE.

“Cattiva applicazione della Direttiva 2004/80/CE relativa all’indennizzo delle vittime di reato”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che le Autorità italiane non abbiano dato una corretta attuazione alla Direttiva 2004/80/CE, che fissa la disciplina dell’indennizzo pubblico alle vittime di reati. In particolare, il paragrafo 2 dell’art. 12 di tale Direttiva impone, a tutti gli Stati membri dell’Unione europea, l’obbligo di apprestare dei sistemi che garantiscano, alle vittime di reati intenzionali e violenti commessi nei rispettivi territori, degli indennizzi equi e adeguati. Pertanto, il singolo Stato membro è vincolato alla predisposizione di trattamenti compensativi nei confronti di tutti coloro che, nel territorio su cui si estende la propria giurisdizione, siano stati colpiti da reati implicanti l’uso della violenza e posti in essere dolosamente (pertanto con esclusione delle ipotesi in cui il reato sia stato realizzato in difetto di volontà, come nel caso del reato “colposo”). Per converso, la normativa nazionale italiana ha limitato l’erogabilità dell’indennizzo pubblico alle vittime di alcuni soltanto dei reati violenti commessi con intenzionalità, quali il terrorismo e la criminalità organizzata. In difesa della scelta del legislatore interno, le Autorità italiane hanno argomentato che il suddetto art. 12 della Direttiva concederebbe ai singoli Paesi UE un’ampia discrezionalità, in ordine alle modalità attuative dell’obbligo di corresponsione di un’equa compensazione, nei confronti delle vittime dei reati all’interno del territorio nazionale: pertanto, detto obbligo potrebbe ritenersi correttamente eseguito anche mediante istituzione di un sistema che non prevedesse l’indennizzabilità in generale dei soggetti lesi da reati violenti dolosi, ma che limitasse un tale ristoro soltanto alle vittime di alcuni reati in particolare. Al riguardo, la Commissione ha replicato che non solo il tenore generale del predetto art. 12, di cui sopra, ma anche il contenuto del Preambolo della Direttiva stessa, nonchè il fatto che quest’ultima si richiami alla Convenzione del Consiglio d’Europa del 1983 sul risarcimento alle vittime di atti di violenza, devono indurre a ritenere che le limitazioni introdotte dal legislatore italiano - circa l’ambito dei reati le cui vittime sono ammesse all’indennizzo per gli atti di violenza subiti - sono assolutamente illegittime e incompatibili con la disciplina della UE.

**Stato della Procedura**

In data 24 Novembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

L’accoglimento dei rilievi della Commissione, da parte della Corte di Giustizia UE, implicherebbe la necessità di apprestare un sistema che garantisca, in generale, la corresponsione di un indennizzo pubblico a tutte le vittime di tutti i reati intenzionali violenti, laddove, attualmente, un tale indennizzo risulta limitato ai soggetti lesi da determinati reati. L’estensione del trattamento compensativo in oggetto, come richiesta dalla Commissione, comporterebbe un aumento della spesa pubblica.

**Scheda 2 - Giustizia****Procedura di infrazione n. 2009/2230 - ex art. 258 del TFUE**

"Presunta non conformità al diritto comunitario della Legge n. 117/1988"

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia.

**Violazione**

La Corte UE ha dichiarato, con sentenza, che il disposto dell'art. 2, commi 1 e 2 della Legge 13/4/1988 n. 117 contrasta con il diritto dell'Unione europea, laddove prevede che un soggetto, che subisce un danno ingiusto ad opera di un giudice – in occasione dell'esercizio, da parte di quest'ultimo, delle sue funzioni – abbia diritto di rivalersi nei confronti dello Stato italiano solo ove ricorrano determinati rigorosi presupposti. In primo luogo, infatti, il comportamento del magistrato non può fondare alcuna responsabilità dello Stato, laddove il primo sia incorso in errore circa l'interpretazione delle norme giuridiche o la valutazione dei fatti o delle prove. Peraltro, anche per quanto attiene agli errori compiuti dal magistrato al di fuori dell'attività prettamente valutativa, la relativa responsabilità viene esclusa se non sono comunque ravvisabili, nel suo comportamento, gli estremi del "dolo" o della "colpa grave". Al riguardo, si precisa come sia assolutamente arduo dimostrare il "dolo" di un giudice, mentre la nozione di "colpa grave", a sua volta, copre soltanto alcune fattispecie di errori assolutamente "aberranti" (così la Corte di Cassazione) come quella in cui il giudice affermi la sussistenza di fatti incontrovertibilmente negati dagli atti del procedimento, o viceversa. In proposito, la Corte osserva che, ove tali penetranti limitazioni della responsabilità dello Stato fossero estese anche al caso in cui il giudice non incorra in errore per violazione di una norma interna italiana, ma di una appartenente all'ordinamento UE, si porrebbe il problema della non compatibilità, con il diritto UE stesso, della predetta L. 117/88. Infatti, una cospicua giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenze "Factortame", "Brasserie du Pecheur", "Traghetti") ha affermato che la responsabilità di uno Stato UE sorge quando un qualsiasi organo dello Stato stesso – di natura legislativa, amministrativa o giurisdizionale – abbia violato una norma dell'Unione europea, pur essendo pretesa, a tal fine, la sussistenza di certi requisiti. Una tale responsabilità infatti sussiste, per la giurisprudenza comunitaria, solo quando la violazione della norma europea risulti "manifesta", quindi ove ricorrano le seguenti condizioni: la norma violata deve essere attributiva di diritti a favore di singoli soggetti, in via diretta; la stessa norma deve essere precisa e chiara; l'errore del giudice, nell'applicare la norma, deve essere inescusabile; l'interpretazione erronea della norma e, per converso, quella corretta della stessa, devono essere state acclamate da una corposa giurisprudenza della Corte di Giustizia. Ritiene la Corte, pertanto, che per il diritto italiano il fatto che un giudice abbia violato una norma UE, nell'esercizio delle sue funzioni, sarebbe foriero di una responsabilità statale solo in casi molto più ristretti di quelli ritenuti idonei, allo stesso fine, dalla giurisprudenza comunitaria, che ha riuniti tali casi nella categoria di "violazione manifesta" della norma UE. Una tale limitazione della responsabilità anzidetta, come imposta dalla normativa italiana, solleverebbe lo Stato da responsabilità in ordine a quasi tutti i casi di violazione di norme comunitarie da parte dei giudici italiani, in evidente contrasto con i principi UE.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/2011 la Corte UE ha sentenziato che l'Italia, ex art. 258 TFUE, ha disatteso gli obblighi UE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura, implicando un'estensione della responsabilità patrimoniale dello Stato, potrebbe implicare effetti finanziari negativi per il bilancio pubblico, in termini di maggiori spese.

PAGINA BIANCA

## Lavoro e affari sociali

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2011/4185	Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti alla Direttiva 2003/88/CE relativa all'orario di lavoro.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 2</b> 2011/0842	Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 3</b> 2010/4227	Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE relativa all'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2010/2124	Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato con riferimento agli ausiliari tecnici amministrativi impiegati nella scuola pubblica	MM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2010/2045	Non conformità dell'art. 8 del D. L. 238/2001 ai requisiti della clausola 8 dell'Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all'Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato	MMC	No	Variazione di stadio (da MM a MMC)
<b>Scheda 6</b> 2009/4686	Riconoscimento dell'esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell'Unione europea	PM	Sì	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2009/4513	Trattato CE: Certificazione di bilinguismo per accedere al pubblico impiego nella Provincia di Bolzano	RC (C-641/11)	No	Stadio invariato
<b>Scheda 8</b> 2007/4652	Ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi	PM	No	Variazione di stadio (da MMC a PM)
<b>Scheda 9</b> 2006/2441	Non corretta applicazione della Direttiva 2000/78/CE sulla parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro	RC (C-312/11)	No	Stadio invariato

PROCEDURE INFRAZIONE LAVORO E AFFARI SOCIALI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 10 2006/2228	Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza	PMC	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2011/4185 - ex art. 258 del TFUE**

“Esclusione del personale medico da alcuni diritti previsti dalla Direttiva 2003/88/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violati gli artt. 2, 3, 6 e 17, par. 2, della Direttiva 2003/88/CE. Dette norme stabiliscono il diritto, per “tutti” i lavoratori, ad una durata “massima” dell’orario di lavoro, sia di quello giornaliero che di quello settimanale. In particolare, il predetto art. 3 prevede che, per ogni periodo di 24 ore, il lavoratore usufruisca di almeno 11 ore consecutive di riposo. L’art. 6 stabilisce, altresì, che la durata massima dell’orario di lavoro, per ogni settimana, non può essere in media superiore a 48 ore (straordinari inclusi). In attuazione di tale Direttiva sono stati emanati il Decreto Legislativo n. 66/2003 e il Decreto Legge n. 112/2008 (convertito nella Legge n. 33/2008). Il primo Decreto recepisce il disposto sulla durata massima dell’orario giornaliero nel proprio art. 7, e quello sulla durata massima dell’orario settimanale nell’art. 4. L’art. 17 della Direttiva medesima, peraltro, ammette delle deroghe a tali assunti. In proposito, la regola della durata giornaliera “massima” (in quanto essa durata deve garantire almeno 11 ore consecutive di riposo) può essere disattivata, dalla normativa nazionale, quando le caratteristiche del lavoro siano tali che la durata dello stesso non può essere predeterminata o deve essere predeterminata dai medesimi lavoratori, in specie nel caso dei “*dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo*” operanti in settori di produzione o di servizi cui è richiesta continuità di erogazione (vengono, fra l’altro, menzionate le attività di prestazione di cure svolte negli ospedali). La Commissione sottolinea, tuttavia, che l’art. 41 del sopra citato D. L. 112/2008 dilata indebitamente i confini di detta deroga, prevedendo che la garanzia della durata massima del lavoro giornaliero non si applichi al personale, con funzioni dirigenziali, del Servizio Sanitario Nazionale. Tale deroga verrebbe prevista in ragione delle rilevanti mansioni di responsabilità di cui sarebbero investiti tali lavoratori. Tuttavia risulta alla Commissione che, in Italia, “tutti” i medici operanti nel SSN sono qualificati ufficialmente come “dirigenti”, anche nel caso in cui non rivestano posizioni apicali implicanti una vasta responsabilità e una cospicua autonomia decisionale. Pertanto, verrebbe disattesa la massima già espressa dalla Corte UE, per la quale le deroghe alle norme di durata massima dell’orario di lavoro, per essere compatibili con il diritto UE, devono essere limitate a quanto strettamente necessario a soddisfare gli interessi, cui esse deroghe sono funzionali. La Commissione ha inoltre rilevato che il medesimo art. 41 estromette la stessa categoria di lavoratori, di cui sopra, anche dal beneficio della durata massima dell’orario settimanale. Al riguardo, la Direttiva dispone, al predetto art. 17, che una tale deroga al principio generale possa essere ammessa solo ove vengano addotte “ragioni oggettive”. Sul punto, le Autorità italiane hanno fatto presente come la deroga prevista dall’art. 41 sia giustificata dall’esigenza di garantire la reperibilità del personale medico, nel caso in cui lo stesso sia preposto al servizio della “guardia”. Tuttavia, la Commissione ritiene che il meccanismo della “reperibilità” non sia stata spiegato, da parte italiana, in modo sufficientemente chiaro da integrare le suddette “ragioni oggettive”, poste a fondamento della deroga stessa.

**Stato della Procedura**

Il 26 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 2 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2011/0842 - ex art. 258 del TFUE**

“Mancata attuazione della Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione)”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Repubblica italiana non abbia ancora dato attuazione, nell’ambito dell’ordinamento nazionale, alla Direttiva 2009/38/CE relativa all’istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di dimensioni comunitarie (rifusione).

Ai sensi dell’art. 16 della medesima, gli Stati membri sono obbligati, entro la data del 5 giugno 2011, a porre in essere tutti i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari alla trasposizione, nei rispettivi ordinamenti interni, delle seguenti disposizioni nella stessa contenute: art. 1, paragrafi 2, 3 e 4, art. 2, paragrafo 1, lettere f) e g), art. 3, paragrafo 4, art. 4, paragrafo 4, art. 5, paragrafo 2, lettere b) e c), art. 5, paragrafo 4, art. 6, paragrafo 2, lettere b), c), e) e g), e artt. 10, 12, 13 e 14 e allegato I, punto 1, lettere a), c) e d), e allegato I, punti 2 e 3.

La Commissione ritiene che la Repubblica italiana non abbia adottato i suddetti provvedimenti attuativi, per cui la Direttiva 2009/38/CE non sarebbe stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale italiano.

**Stato della Procedura**

Il 24 novembre 2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno dato attuazione alla Direttiva in oggetto mediante il Decreto Legislativo 22 giugno 2012, n. 113.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 3 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2010/4227 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 89/391/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene che la Direttiva 89/391/CE, relativa alle attuande misure in funzione della sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro, in Italia non sia stata recepita correttamente. La trasposizione di essa Direttiva è, attualmente, per lo più affidata al D.to Lgs. n. 81 del 9/42008 e alle sue successive modificazioni (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro). La Commissione ritiene che alcune disposizioni, in esso contenute, abbiano cospicuamente attenuato le responsabilità del datore di lavoro, rispetto a come regolate nella suddetta Direttiva. Si ha riguardo, in primo luogo, al disposto di cui al primo periodo del comma 3 dell'art. 16 del Testo Unico medesimo: detta norma, ammettendo la possibilità che il datore di lavoro deleghi l'esercizio di alcune funzioni ad altri, precisa che tale delega non esonera lo stesso datore dall'obbligo di vigilare sull'esatto svolgimento, da parte del fiduciario, delle funzioni delegate. La Commissione ritiene, tuttavia, che il tenore di tale disposizione sia troppo generico: infatti vi si omette di porre l'accento sulla circostanza per cui il datore, spogliatosi dell'esercizio delle sue mansioni, debba controllare, segnatamente, che il suo fiduciario osservi le regole di sicurezza e salute sul lavoro. Inoltre, la stessa norma sarebbe vieppiù lacunosa, laddove omette di sottolineare che, anche in caso di ricorso allo strumento della delega, la responsabilità datoriale per la salute e la sicurezza dei lavoratori non deve subire attenuazioni rispetto all'ipotesi della gestione "diretta". Pertanto tale proposizione derogherebbe all'art. 5 della suddetta Direttiva, che stabilisce l'imprescindibilità della responsabilità datoriale in materia (salva, ovviamente, l'unica eccezione dovuta all'intervento di circostanze eccezionali ed imprevedibili). Peraltro, il prosieguo del medesimo comma 3 del suddetto art. 16 del Testo Unico attribuisce, all'obbligo di vigilanza del datore-delegante, un contenuto ulteriormente riduttivo. Infatti, il delegante sarebbe ritenuto in regola con il suddetto obbligo, purchè adottasse e attuasse un "sistema di verifica e di controllo" a cui non si richiede, necessariamente, la conformità a standards elevati di efficienza: ne farebbe fede la previsione successiva dell'art. 30 del T.U., ai sensi della quale il datore si trova obbligato a revisionare il medesimo sistema, nonché a procedere ad opportuni adattamenti del medesimo quando, fra le altre ipotesi, "siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro". Ciò dimostrerebbe che, per la legge italiana, un tale sistema di controllo sarebbe di per sé idoneo a sollevare il datore da ogni ulteriore responsabilità, anche ove presentasse gravi deficit: infatti, la legge stessa ammette la possibilità che, durante l'applicazione di un tale sistema, possano essersi verificate gravi violazioni di norme di tutela dei lavoratori. Il Testo Unico prevede, inoltre, che in ipotesi di "subdelega" di funzioni dal delegato ad un altro terzo, tale deferimento lasci impregiudicata la responsabilità del "subdelegante" per le mansioni subdelegate: si omette tuttavia di precisare, altresì, che in tal caso rimane integra anche la responsabilità del primo "delegante", cioè del datore di lavoro.

**Stato della Procedura**

Il 29 settembre 2011 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 4 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2010/2124 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretto recepimento della Direttiva 1999/70/CE”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene violata la clausola n. 5 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, quale parte integrante della Direttiva 1999/70/CE che stabilisce, in generale, che i singoli Stati membri non possano applicare, ai lavoratori a tempo determinato, un trattamento peggiore rispetto a quello riservato ai lavoratori a tempo pieno. In particolare, la clausola n. 5 del sopra citato Accordo impone, ai singoli Stati UE, di adottare le misure adeguate a scoraggiare l'abuso dello stesso istituto del contratto a termine. Infatti, non è infrequente che i datori di lavoro ricorrano, anziché al reclutamento dei lavoratori tramite contratti a tempo indeterminato (soluzione, questa, più gravosa per la parte datoriale), all'espedito di stipulare, in successione di tempo, più contratti di lavoro a tempo determinato, con ciò riservandosi la possibilità di dismettere il lavoratore non appena scada il termine dell'ultimo contratto. Pertanto, la menzionata clausola 5 dell'Accordo contiene una disciplina rivolta a scoraggiare, da parte dei datori, il ricorso alla successione di rapporti di lavoro a termine unicamente allo scopo di eludere le garanzie di stabilità del rapporto a tempo indeterminato e non, come previsto, in ragione di obiettive esigenze organizzative dell'impresa. Detta clausola, perciò, impone alle normative dei singoli Paesi membri di: prevedere che, in caso di rinnovo in successione dei contratti a tempo determinato, vengano in primo luogo addotte ragioni obiettive a motivazione del rinnovo stesso; definire la durata massima di tutti i contratti o rapporti a termine conclusi successivamente; fissare il numero massimo dei rinnovi. Il Decreto Legislativo 368/2001, che attua la suddetta Direttiva in Italia, ha coerentemente previsto all'art. 5, par. 4, la sanzione per cui, in caso di successione di contratti di lavoro a termine senza che vengano rispettati i requisiti come sopra indicati, il rapporto temporaneo si trasformi in uno a tempo indeterminato. Risulta tuttavia alla Commissione che alcuni dipendenti pubblici italiani, costituenti nello specifico il personale tecnico – amministrativo della scuola, sono soliti essere reclutati tramite successione di distinti contratti a termine, senza che vengano precisate le ragioni obiettive del rinnovo, né che venga specificata la durata massima del totale dei rapporti stessi a tempo determinato, né, infine, che venga previsto un numero massimo di rinnovi, il tutto senza applicazione né della sanzione della trasformazione del rapporto a termine in uno a tempo indeterminato, né di altra misura repressiva di tali pratiche. Un tale regime, secondo la Commissione, si pone in contrasto con la suddetta clausola 5 dell'Accordo Quadro. Di fronte alla portata generale di detta clausola, quindi, sarebbero ingiustificate le osservazioni, addotte dall'Italia, per cui i lavoratori del settore scolastico sarebbero stati soggetti, in virtù della legislazione interna, ad un ordinamento speciale (art. 4, co 1 della Legge n. 124/09. Art. 1, co 1, lett. a ) del D. M. 430/00, art. 36, commi 1 e 2, del D. Lgs 165/2001), che giustificherebbe la deroga alle disposizioni della Direttiva.

**Stato della Procedura**

Il 15 marzo 2011 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura potrebbe ingenerare effetti finanziari sul bilancio pubblico, in ragione della trasformazione di rapporti a termine, esistenti fra certi lavoratori e le istituzioni scolastiche, in rapporti a tempo indeterminato, con conseguente aumento degli oneri stipendiali gravanti sul bilancio.

**Scheda 5 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2010/2045 - ex art. 258 del TFUE**

“Non conformità dell’art. 8 del D.L. 238/2001 ai requisiti dalla clausola 8 dell’Accordo Quadro allegato alla Direttiva 1999/70/CE relativa all’Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione europea ritiene in contrasto, con la normativa UE, la disciplina italiana in tema di calcolo delle soglie numeriche dei lavoratori delle imprese, superate le quali i lavoratori stessi hanno diritto a godere di certe forme di informazione e consultazione. Si ritengono specificamente violate, sul punto, la Direttiva n. 1999/70/CE (che recepisce l’Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato), la n. 2002/14/CE (istitutiva di un quadro generale circa l’informazione e la consultazione dei lavoratori) e la n. 2009/38/CE (recante le procedure di informazione e consultazione dei lavoratori nelle imprese di “dimensioni comunitarie”). La prima delle suddette Direttive, ovvero la n. 1999/70/CE, intendendo eliminare le discriminazioni a carico dei lavoratori “a termine”, stabilisce all’art. 7 che i medesimi, al pari di quelli a tempo indeterminato, debbono essere valutati nel conteggio rivolto a verificare il superamento, o meno, delle soglie oltre le quali i lavoratori possono istituire organismi in loro rappresentanza. Ciò a prescindere dalla durata dello stesso contratto a termine. Per converso, la normativa interna italiana, di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n. 368/01, prevede che i lavoratori “a tempo determinato” vengano conteggiati, nelle soglie in questione, soltanto se il loro contratto risulta di durata superiore ai nove mesi. Ciò anche nell’ipotesi in cui i lavoratori, con un rapporto di lavoro soggetto ad un termine inferiore o pari a 9 mesi, costituiscano una quota cospicua dei dipendenti presenti in un’unità aziendale. La seconda Direttiva succitata, la n. 2002/14/CE, subordina gli obblighi di informazione e di consultazione, che essa prevede in favore dei lavoratori, alla presenza di almeno 50 lavoratori in un’“impresa” o di almeno 20 in uno “stabilimento”. Peraltro essa precisa, all’art. 2, lett. d), che per “lavoratore” si intende ogni persona tutelata come tale, nello Stato membro, dal diritto del lavoro ivi vigente. E’ pertanto evidente che, stante l’ampia definizione di “lavoratore” adottata dalla Direttiva di cui si tratta, i lavoratori a termine dovrebbero, tutti senza eccezione, essere conteggiati ai fini del calcolo delle soglie di cui sopra. Al contrario, il Decreto Legislativo n. 25/2007 dispone, all’art. 3, co.2, che nel computo di tali soglie debbano essere considerati, nell’ambito dei lavoratori a termine, solo quelli il cui contratto di lavoro ecceda la durata di 9 mesi. Infine, la Direttiva 2009/38/CE definisce le imprese di “dimensioni comunitarie” come quelle all’interno delle quali è prevista l’istituzione di un “comitato aziendale europeo”, o di una procedura per l’informazione e la consultazione dei lavoratori. La dimensione “comunitaria” di esse imprese viene individuata in ragione del “numero medio dei lavoratori, compresi quelli a tempo parziale, impiegati negli ultimi due anni”. A dispetto di tale disciplina, il Decreto Legislativo n. 74/2002 prevede che, onde venga verificata la sussistenza o meno della “condizioni comunitarie”, i lavoratori a termine vengano conteggiati attraverso il calcolo della media ponderata di quello che è stato, negli ultimi due anni, non il loro numero complessivo, ma l’ammontare della metà di quest’ultimo.

**Stato della Procedura**

Il 26 aprile 2012 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 6 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4686 - ex art. 258 del TFUE**

“Riconoscimento dell’esperienza professionale acquisita nel settore sanitario di un altro Stato membro dell’Unione europea”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dell’art. 45 del TFUE e del Regolamento 1612/68, relativi al principio della libera circolazione dei lavoratori all’interno della UE. In forza di detto principio, ai lavoratori subordinati, migranti da uno Stato UE ad un altro, debbono applicarsi le stesse condizioni di lavoro riconosciute ai lavoratori subordinati dello Stato ospitante. Infatti, laddove il lavoratore migrante fosse soggetto, nello Stato UE ospitante, a trattamenti deteriori rispetto a quello interno, sarebbe meno invogliato di quest’ultimo a lavorare in tale Stato, essendo quindi meno “libero”, rispetto all’operatore “domestico”, di circolare nel territorio dello Stato stesso. Ne deriverebbe, pertanto, una lesione del diritto di circolare liberamente per tutta l’area comunitaria. Pertanto, in quanto contrasterebbero con detto principio, vengono censurate alcune norme italiane sui medici dipendenti pubblici, fra cui: l’art. 12 del “Contratto Collettivo Nazionale 1998/2001 per l’area della Dirigenza medica e veterinaria – 2000/2001”, l’art. 24 del “Contratto Collettivo Nazionale dell’area della Dirigenza medico – veterinaria – 2002/2005 e 2002-2003”, l’art. 15 del “Contratto Collettivo Nazionale – Area Dirigenza economica - 2006-2007”. In base a tale normativa – peraltro confortata dalla Nota di chiarimento dell’ARAN del 25/10/2000 – risulta, in primo luogo, che i periodi di attività trascorsi dai medici alle dipendenze di altro Stato membro, prima di essere assegnati all’Amministrazione sanitaria italiana, non vengono valutati, in Italia, ai fini del calcolo degli anni di esperienza professionale e di anzianità. Ne deriva che tali medici vengono esclusi dai benefici, anche economici, connessi all’anzianità lavorativa. A sostegno della normativa nazionale, le Autorità italiane precisano, per quanto riguarda i periodi lavorativi spesi dal medico all’estero, che la normativa nazionale prevede un riconoscimento nell’ambito del servizio sanitario pubblico, anche se nei limiti del 25% e solo a condizione che il medico abbia operato, fuori d’Italia, alle dipendenze di un’istituzione privata e, trasferendosi in Italia, intenda essere collocato presso un’Amministrazione sanitaria non perseguente finalità di lucro. Infine, l’Italia precisa che la normativa contestata non sarebbe discriminatoria, in quanto da applicarsi sia ai medici migranti che a quelli di nazionalità italiana. Al riguardo la Commissione replica: 1) che la valutazione, in Italia, del lavoro medico all’estero è comunque, come risulta anche dalla risposta del Paese membro, sottoposta a penetranti limiti; 2) che la normativa italiana, pur prescrivendo, sulla carta, un trattamento uniforme e per i medici italiani e per quelli comunitari, di fatto discrimina il medico degli altri Stati membri, in quanto sono soprattutto i medici, migranti in Italia da altri Paesi UE, che risultano aver operato all’estero per un certo tempo.

**Stato della Procedura**

Il 17/2/2011 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

In superamento della presente procedura, le Autorità italiane hanno approntato un emendamento al progetto di Legge comunitaria dell’anno 2011 che, fra l’altro, ricongiungerebbe i periodi lavorativi trascorsi dai medici all’estero con quelli spesi in Italia al servizio delle Istituzioni sanitarie pubbliche, con conseguente adeguamento del trattamento economico e aumento della relativa spesa pubblica.

**Scheda 7 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2009/4513 - ex art. 258 del TFUE**

“Trattato CE: certificazione di bilinguismo - accesso al pubblico impiego Provincia di Bolzano”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea contesta alcune disposizioni dell D.P.R. 752/1976, nonchè l'emendamento ad esse di cui al Decreto Legislativo, approvato il 23/4/2010 e che si trovava, alla data del ricorso della Commissione (16/12/2011), alla firma del Presidente della Repubblica. Dette norme contrasterebbero con l'art. 45 TFUE sul principio della “libera circolazione dei lavoratori”, nonchè con il Regolamento 1612/68 che applica specificamente lo stesso principio. Il D.P.R. n. 752/1976, di cui sopra - dopo aver individuato nella conoscenza della lingua italiana e tedesca un requisito imprescindibile per l'accesso ad un impiego pubblico nella Provincia di Bolzano - stabilisce che le competenze suddette possano essere documentate soltanto mediante un “attestato” rilasciato da specifiche “commissioni” nominate con Decreto del Commissario del Governo, di concerto con la Provincia stessa di Bolzano. Inoltre, il Decreto stabilisce che, fra i vari candidati all'impiego suddetto, siano titolari di un diritto di preferenza i residenti, da almeno due anni, nella Provincia medesima. Al riguardo, la Commissione precisa che in base al suddetto principio della “libera circolazione dei lavoratori”, uno Stato comunitario non può discriminare i lavoratori degli altri Stati membri, nè con disposizioni che prevedano direttamente, per i lavoratori di nazionalità estera, trattamenti peggiorativi rispetto a quelli riservati ai lavoratori interni, nè con norme che, pur prevedendo un trattamento uniforme per tutti i lavoratori a prescindere dalla loro nazionalità, in concreto finiscano, ugualmente, per avvantaggiare i lavoratori “domestici” rispetto a quelli degli altri Paesi membri. Una prima discriminazione “indiretta”, nel caso di specie, sarebbe ravvisabile ove il citato D.P.R 752/76 - pur prevedendo per tutti i candidati, interni e transfrontalieri, l'obbligo di munirsi di un certificato di bilinguismo conseguibile solo nella Provincia di Bolzano e mediante le predette modalità - effettivamente penalizza i cittadini di altri Stati membri, che evidentemente avrebbero maggiore difficoltà, rispetto agli italiani, a procurarsi un tale certificato. Peraltro, le norme del predetto Decreto Legislativo, modificative del DPR 752/1976, ancora non sarebbero adeguate alla disciplina UE, in quanto - pur eliminando il monopolio delle commissioni locali sui certificati di bilinguismo - riconoscono tuttavia, ai fini dell'assunzione al pubblico impiego in Provincia di Bolzano, solo i certificati attestanti i livelli stabiliti nel “CEFR”, lasciando presumere che tutti gli altri tipi di certificati, eventualmente prodotti dai lavoratori transfrontalieri, non vengano accettati. Quanto alle norme che stabiliscono la preferenza, ai fini dell'assunzione, dei lavoratori residenti, la Commissione rileva che anch'esse contrastano con il principio, di cui sopra, dell'art. 45 TFUE, in quanto i lavoratori nazionali possono più agevolmente soddisfare tale requisito rispetto a quelli migranti, che, di conseguenza, troverebbero più difficoltoso l'accesso al lavoro in oggetto.

**Stato della Procedura**

Il 16/12/2011, nell'apposito Registro della Corte UE, è stato iscritto un ricorso contro l'Italia, ai sensi dell'art. 258 TFUE. Con D. Lgs. 13/9/12, n. 170, l'Italia ha modificato l'art. 12 del DPR 752/1976, eliminando la preferenza accordata alla “residenza” ai fini dell'accesso, in Provincia di Bolzano, al lavoro dipendente dalla Pubblica Amministrazione, ove non implicante l'esercizio di pubblici poteri.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

La presente procedura non determina effetti finanziari sul bilancio pubblico.

**Scheda 8 - Lavoro e affari sociali****Procedura di infrazione n. 2007/4652 - ex art. 258 del TFUE**

“Applicazione della Direttiva 1998/59/CE in materia di licenziamenti collettivi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea rileva l'imperfetta attuazione, in Italia, della Direttiva 98/59/CE sui "licenziamenti", che impone alle imprese degli Stati UE, ove venga attuato un licenziamento "collettivo", di concedere speciali garanzie agli stessi lavoratori licenziati. Il licenziamento "collettivo" ricorre ove sussistano due presupposti: 1) l'estraneità alle persone dei lavoratori delle ragioni dei licenziamenti stessi; 2) il fatto che, in un certo periodo di riferimento, l'impresa abbia impiegato, in media, un certo numero di lavoratori e che, sempre nel medesimo periodo, abbia attivato un certo numero di licenziamenti. Stanti tali condizioni, dunque, si applica la disciplina del "licenziamento collettivo", salve, tuttavia, le eccezioni di cui all'art. 1, par. 2, della Direttiva stessa. Nell'ambito di tali eccezioni, tuttavia, non è ricompresa l'ipotesi in cui i licenziamenti abbiano investito, fra gli altri, i "dirigenti" dell'impresa. Per converso, la legislazione italiana di cui alla Legge 223/1991, più volte modificata, ha previsto l'estromissione dei dirigenti licenziati dal godimento della peculiare normativa sul "licenziamento collettivo", con le conseguenze di seguito descritte. Si supponga infatti che, per scelta del legislatore nazionale, il "licenziamento collettivo" si applichi ove l'impresa effettui almeno 5 licenziamenti in 120 giorni. Ora, se nel novero di tali licenziamenti non vengono conteggiati quelli dei "dirigenti", risulta: 1) che gli stessi dirigenti dimessi vengono esclusi dai benefici del licenziamento "collettivo"; 2) che anche ai lavoratori non inquadrati come dirigenti e, tuttavia, licenziati nel periodo medesimo, viene reso più difficile avvalersi della procedura in oggetto, in quanto, essendo i "dirigenti" esclusi dal computo, la soglia dei "cinque" licenziamenti diviene più difficilmente raggiungibile. La Commissione aggiunge peraltro che, stante l'esigenza di estendere al massimo la tutela sociale di cui alla Dir.va 98/59/CE, le eccezioni all'applicazione del "licenziamento collettivo" non possono essere dilatate oltre le ipotesi espressamente previste dalla Direttiva medesima, fra le quali non risulta quella relativa all'inquadramento, come "dirigente", del lavoratore dimesso. Secondo le Autorità italiane, il dirigente non può soggiacere allo stesso trattamento giuridico degli altri lavoratori, in ragione della specialità del rapporto di lavoro di cui è parte: egli, infatti, quale vero e proprio "alter ego" del datore di lavoro, godrebbe di un'autonomia decisionale talmente estesa da poter influenzare le scelte strategiche dell'impresa, compresa quella di licenziare i lavoratori. Quindi non avrebbe senso tutelare, ammettendolo ai benefici della procedura del licenziamento collettivo, un soggetto cui sarebbe addebitabile la stessa decisione di licenziamento. La Commissione ha replicato, al riguardo, che la normativa italiana esclude dall'applicazione del "licenziamento collettivo" non solo i dirigenti "apicali", effettivamente dotati degli ampi poteri rappresentati dalle Autorità italiane, ma anche gli "pseudo-dirigenti", i quali, in quanto preposti solo a settori limitati dell'impresa e sottomessi gerarchicamente ai dirigenti "apicali" stessi, dispongono di un'autonomia assolutamente ristretta. Con riferimento a questi ultimi, pertanto, apparirebbe del tutto ingiustificata un'eccezione alle garanzie di cui si tratta.

**Stato della Procedura**

Il 21 giugno 2012 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 del TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari.